



Spett.le

Alla c.a. del

Rende,

Facendo seguito alla Vostra richiesta di garanzia ricevuta in data __/__/__, comuniciamo che il __/__/__ l'Organo Deliberante competente di Fidimpresa ha deliberato il rilascio della seguente garanzia, regolata dall'allegato testo contrattuale,

GARANZIA FIDIMPRESA

Forma tecnica:
Natura della garanzia:
Percentuale della garanzia: Importo originario della garanzia:
Durata della garanzia:
Controgarante: Percentuale della contro-garanzia:
Cogarante: Percentuale della cogaranzia:
Subordini e/o condizioni:
.....
.....

La garanzia è accessoria alla seguente linea di credito deliberata da <Banca>:

LINEA DI CREDITO

Tipologia della linea di credito:
Forma Tecnica: Importo:
Durata: Periodicità Tasso di interesse:
Altre garanzie:
.....
.....

Le condizioni della garanzia sono riepilogate nel seguente Documento di Sintesi del Contratto di Garanzia:

DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO DI GARANZIA TRA FIDIMPRESA E

CONDIZIONI ECONOMICHE PIÙ SIGNIFICATIVE.

Tassa d'iscrizione	_____	€
Tassa di ammissione a socio	_____	€
Diritti di segreteria	_____	€
Commissioni di garanzia	_____	€
Deposito cauzionale	_____	€
Totale		€



FIDIMPRESA Soc. Coop. Sede legale e amministrativa: Via Giuseppe Verdi, 120/L - 87036 Rende (CS) tel. 0984. 1810678 fax 0984. 1810678
E – Mail: fidimpresacz@gmail.com • PEC: fidimpresacz@legalmail.it

Il/i sottoscritto/i
.....
.....

in qualità di Titolare e/o legale/i rappresentante/i dell'impresa/ditta individuale, **dichiaro / dichiariamo** di essere munito/i dei necessari poteri per una valida sottoscrizione, **do / diamo atto** di aver esaminato le condizioni economiche riportate nel presente Documento di Sintesi e nell'annesso contratto e, comprendendone integralmente il contenuto, le **accetto / accettiamo** senza esprimere riserve.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)



FIDIMPRESA Soc. Coop. Sede legale e amministrativa: Via Giuseppe Verdi, 120/L - 87036 Rende (CS) tel. 0984. 1810678 fax 0984. 1810678
E – Mail: fidimpresacz@gmail.com • PEC: fidimpresacz@legalmail.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI GARANZIA AUTONOMA TRA FIDIMPRESA E _____

Banca	Forma tecnica	Importo della linea	% garanzia	codice garanzia

Con riferimento alla sopra indicata linea di credito e garanzia accessoria, le disposizioni che seguono regolano il rapporto di prestazione di garanzia tra:

Fidimpresa Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi : _____ avente sede in Via G. Verdi, 120/L, - 87036 Rende tel. 0984/1810678 fax 0984/1810678, posta elettronica: fidimpresacz@gmail.com , codice fiscale, P.IVA e iscrizione Registro Imprese di Cosenza n. 01981590795, REA CS - 254879, iscrizione al n. A174257 dell'albo delle Società Cooperative

e

L'Impresa
Sede Legale Partita IVA

1. SOGGETTI DEL CONTRATTO.

- 1.1. Le disposizioni del presente contratto disciplinano il rapporto tra Fidimpresa (il garante autonomo) ed il richiedente (il debitore garantito), in seguito alla delibera ed al rilascio della garanzia i cui dettagli sono riepilogati nel Documento di Sintesi, che deve intendersi parte integrante del presente contratto.
- 1.2. Le disposizioni del presente contratto non disciplinano il rapporto tra il garante autonomo (Fidimpresa) e l'istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario che ha concesso la linea di credito (il creditore e beneficiario della garanzia) garantita da Fidimpresa .

2. SCOPO DEL CONTRATTO. OGGETTO DEL CONTRATTO.

- 2.1. Fidimpresa delibera la garanzia al fine di agevolare l'accesso dei richiedenti al sistema creditizio.
- 2.2. Oggetto del contratto è la delibera ed il conseguente rilascio di una garanzia autonoma da parte di Fidimpresa . Il rilascio della garanzia autonoma è a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un prezzo.
- 2.3. La garanzia deliberata è consegnata all'istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario che ha concesso la disponibilità di una linea di credito dopo la sottoscrizione del presente contratto.

3. POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI STIPULA DEL DEBITORE GARANTITO E RELATIVE MODIFICHE.

- 3.1. I poteri di rappresentanza e valida sottoscrizione dell'intera operazione di garanzia (richiesta, rilascio, sottoscrizione del contratto, versamento del prezzo ed accadimenti successivi) sono individuati da Fidimpresa nel momento della richiesta di rilascio di garanzia da parte del debitore garantito.
- 3.2. I mutamenti, le rinunce, le revoche e/o le modifiche di tali poteri devono essere comunicate, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente idoneo a certificarne il ricevimento, alla sede legale di Fidimpresa e sono opponibili al medesimo soltanto dopo che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione e degli eventuali atti che la testimoniano.
- 3.3. I mutamenti, le rinunce, le revoche e/o le modifiche di tali poteri non sono opponibili a Fidimpresa se non sono state portate a conoscenza di Fidimpresa, ancorché le stesse siano state rese pubbliche ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

4. OGGETTO DELLA GARANZIA.

- 4.1. La garanzia è accessoria alla linea di credito indicata nel Documento di Sintesi ed è diretta a neutralizzare pro-quota percentuale il rischio del creditore beneficiario che il debitore garantito sospenda od interrompa il rimborso del credito ottenuto e non sia o non appaia più in grado di farvi fronte.



- 4.2. Nel limite massimo dell'importo della linea di credito deliberata e successivamente erogata o resa disponibile dal creditore beneficiario, la garanzia espressa percentualmente non rimane fissa rispetto all'importo nominale iniziale, ma si conforma percentualmente all'utilizzo effettivo di tale linea di credito.
- 4.3. La garanzia tutela il creditore beneficiario per il credito sorto e rimasto inadempito tra la data di rilascio e la data di scadenza della garanzia.
- 4.4. Sono fatti salvi accordi diversi tra il garante ed il creditore beneficiario della garanzia.

5. DURATA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA.

- 5.1. La durata della garanzia è connessa alla durata della linea di credito, così come deliberata dal creditore beneficiario e comunicata al garante autonomo, nel momento in cui la garanzia è stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza è la data di revoca.
- 5.2. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito.
- 5.3. In tal caso, il debitore garantito avverte tempestivamente il garante autonomo.

6. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA.

- 6.1. La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito e creditore beneficiario della garanzia.
- 6.2. Il garante autonomo non conosce, non è tenuto a conoscere e, ancorché conosciute, non può comunque avvalersi di eventuali circostanze, eccezioni o contestazioni che il debitore garantito indirizza al creditore beneficiario ed attraverso le quali il debitore garantito può legittimamente giustificare il mancato rimborso del credito, in tutto o solo in parte.
- 6.3. La garanzia è "a perdita definitiva", nel senso che indennizza il creditore beneficiario della perdita da questi subita a causa dell'inadempimento del debitore garantito, eventualmente anche al termine delle azioni, anche coattive, di recupero del credito che il primo soggetto avvia nei confronti del secondo e di suoi eventuali debitori solidali.
- 6.4. La quantificazione della perdita è circostanza disciplinata dal rapporto intercorrente tra garante autonomo e creditore beneficiario, rapporto al quale il debitore garantito è del tutto estraneo e nel merito del quale sa di non aver diritto di intervenire.

7. GARANZIA AUTONOMA ED ALTRE GARANZIE TIPICHE O ATIPICHE.

- 7.1. Per effetto delle suddette caratteristiche, oltreché di altre qui non indicate ma presenti nella disciplina dei rapporti tra il garante autonomo ed il creditore beneficiario, il debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia autonoma è uno strumento di garanzia atipico rispetto alle altre forme di garanzia disciplinate dall'ordinamento italiano.
- 7.2. In particolare, il debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia autonoma differisce dalla fideiussione e da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non può essere con queste ultime confusa od equiparata.
- 7.3. Di pari passo, il debitore garantito comprende e riconosce che il garante autonomo non è un debitore solidale, come lo sarebbe ad es. un fideiussore o un avallante, né può essere a tale figura in alcun modo assimilato.
- 7.4. Nel caso in cui il debitore garantito sia affiancato da uno o più fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione, affinché questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra debitore garantito, garante autonomo e creditore beneficiario della garanzia.
- 7.5. La garanzia autonoma è rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del debitore principale (debitore garantito).

8. DISCIPLINA DELLA GARANZIA.

- 8.1. La garanzia è regolata da rapporti contrattuali che intercorrono tra il garante ed il beneficiario della garanzia. Tali rapporti disciplinano, tra l'altro, modalità, termini, tempi e quantificazione dell'escussione della garanzia, così come disciplinano le procedure di recupero del credito.
- 8.2. Il debitore garantito, ed i suoi eventuali fideiussori e/o avallanti, condebitori solidali del primo, prende atto di non aver titolo per interferire nel rapporto tra garante autonomo e creditore beneficiario, fatti salvi gli eventuali limiti di ordine generale previsti dall'ordinamento giuridico.



9. DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

- 9.1. A fronte della delibera della garanzia, il debitore garantito si obbliga a corrispondere i costi di adesione a Fidimpresa, ove già non corrisposti in precedenza, le commissioni ed i contributi previsti per la garanzia, tutti gli altri costi previsti e che gli sono stati compiutamente illustrati.
- 9.2. L'onere economico complessivo della garanzia rilasciata al creditore beneficiario è determinato come segue:

Tassa d'iscrizione	_____ €
Tassa di ammissione a socio	_____ €
Diritti di segreteria	_____ €
Commissioni di garanzia	_____ €
Deposito cauzionale	_____ €
Totale	€

10. VERSAMENTO DEL PREZZO E MODALITÀ DI VERSAMENTO.

- 10.1. Il prezzo è corrisposto, secondo le indicazioni fornite da Fidimpresa: (i) in via anticipata, prima della consegna della garanzia all'istituto di credito o ad altro intermediario finanziario oppure (ii) al momento dell'erogazione/messa a disposizione del finanziamento.
- 10.2. Il prezzo è versato a mezzo bonifico bancario ovvero, nei soli casi successivamente indicati, mediante procedura RID cui il debitore garantito concede autorizzazione scritta.
- 10.3. Per le garanzie accessorie a linee di credito a revoca, i costi relativi alle annualità successive ai primi due anni di garanzia sono corrisposti, a richiesta di Fidimpresa, alle scadenze previste, anche mediante procedura RID.
- 10.4. In caso di estinzione, chiusura, inoperatività o assenza di provvista del conto corrente bancario attraverso il quale transitano i pagamenti mediante procedura RID, il debitore garantito avvisa tempestivamente Fidimpresa della circostanza e concede nuova autorizzazione ad addebito attraverso procedura RID su nuovo conto corrente bancario.
- 10.5. L'autorizzazione all'addebito attraverso procedura RID è concessa dal debitore garantito prima della delibera della garanzia e prima della stipula del presente contratto. La mancanza di tale autorizzazione o la sua invalida sottoscrizione ostacola il regolare iter di delibera della garanzia.
- 10.6. Fidimpresa non usa le autorizzazioni ricevute prima che sia deliberata la garanzia, né abusa delle medesime.

11. MODIFICA DELLA GARANZIA ED ALTRI COSTI CONTRATTUALI.

- 11.1. Nel corso della durata della linea di credito cui è associata la garanzia possono verificarsi eventi ai quali consegue la necessità di modificare uno o più degli elementi essenziali della garanzia stessa (debitore garantito, tipologia della linea di credito garantita, importo del credito, durata della linea di credito, modalità di rimborso del credito, percentuale di garanzia).
- 11.2. Al verificarsi di tali eventi, la modifica della garanzia non è un atto dovuto ma, in considerazione sia del rischio assunto e trattenuto in proprio, sia degli impegni presi con il creditore beneficiario, sia della posizione complessiva del richiedente nei confronti della cooperativa, Fidimpresa si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, la garanzia rispetto a quella inizialmente rilasciata.
- 11.3. In tali casi, se è necessario procedere alla modifica della garanzia, sono dovuti i costi contrattuali indicati alla Sezione III del Foglio Informativo, nell'ammontare indicato dal Foglio Informativo in vigore al momento della modifica della linea di credito e della garanzia.
- 11.4. Fidimpresa si riserva di addebitare gli altri costi in periodi successivi al loro generarsi e solo quando l'ammontare degli stessi ha raggiunto una cifra che giustifica l'effettuazione di una transazione finanziaria.



- 11.5. In caso di mancato versamento degli altri costi alle date convenute o comunque comunicate da Fidimpresa, il debitore garantito è considerato inadempiente.

12. ESCUSSIONE (PAGAMENTO) DELLA GARANZIA: DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI.

- 12.1. Titolare della facoltà di chiedere l'escussione della garanzia è il solo creditore beneficiario della garanzia o suoi aventi causa, nei limiti di quanto previsto dal diritto.
- 12.2. Il debitore garantito comprende, riconosce ed accetta che non ha alcun diritto di chiedere, in luogo del proprio adempimento, l'escussione della garanzia a beneficio del creditore.
- 12.3. Ciò non di meno – ove ne ricorrano condizioni e presupposti ed a proprio insindacabile giudizio – Fidimpresa può prendere in considerazione l'escussione della garanzia a richiesta del debitore garantito, purché il medesimo abbia sempre tenuto il garante autonomo tempestivamente informato circa la propria capacità/incapacità di rimborso del credito e dimostri di essere in grado di provvedere al rimborso.
- 12.4. Il debitore garantito comprende, riconosce ed accetta senza riserve l'eventualità che il garante autonomo corrisponda al creditore beneficiario l'escussione della garanzia.
- 12.5. Il garante autonomo non ha alcun dovere di comunicare preventivamente al debitore garantito lo stato dei rapporti con il creditore beneficiario, né che è stata chiesta l'escussione della garanzia, né che la garanzia è stata escussa, in tutto o in parte, in unica o in più soluzioni.
- 12.6. Parallelamente, il debitore garantito non è titolare di alcun diritto ad essere tempestivamente o previamente informato delle circostanze sopra elencate e del rapporto tra creditore e garante autonomo e riconosce di non poter sollevare eccezioni o contestazioni al riguardo.

13. EFFETTI DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: SURROGAZIONE NEL CREDITO.

- 13.1. All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia e/o alla determinazione della perdita definitiva da parte del creditore beneficiario, il debitore garantito riconosce che il garante autonomo possa surrogarsi di diritto (articoli 1201 e seguenti del codice civile) nella porzione di credito adempiuta in favore del creditore beneficiario e, di pari passo, il credito di quest'ultimo nei confronti del debitore garantito si riduca in maniera corrispondente.
- 13.2. All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia e/o alla determinazione della perdita definitiva da parte del creditore beneficiario, il debitore garantito è consapevole di dover rimborsare, ai sensi del vigente Statuto della cooperativa, al garante autonomo la cifra corrisposta al creditore beneficiario della garanzia.
- 13.3. All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia e/o alla determinazione della perdita definitiva da parte del creditore beneficiario, il debitore garantito, ai sensi del presente contratto, si obbliga a rimborsare al garante autonomo la cifra corrisposta al creditore beneficiario della garanzia.
- 13.4. Sono in ogni caso applicabili gli articoli da 1201 a 1205 del codice civile.

14. RIMBORSO DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.

- 14.1. Nel caso in cui Fidimpresa si sia surrogato secondo quanto previsto dal precedente art. 14, il debitore garantito dovrà effettuare il rimborso dell'escussione della garanzia entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte di Fidimpresa. La richiesta di rimborso è maggiorata delle ulteriori spese sostenute dal garante autonomo.
- 14.2. Il debitore garantito comprende di non poter opporre eccezioni alla richiesta di rimborso, così come il garante autonomo si era obbligato nei confronti del creditore beneficiario della garanzia, proprio su richiesta e nell'interesse del debitore principale.

15. MANCATO RIMBORSO DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.

- 15.1. Decorso infruttuosamente il termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato senza che sia avvenuto il rimborso richiesto, il debitore garantito è inadempiente ed è considerato in mora senza necessità di ulteriore specifica comunicazione ovvero di applicazione dell'art. 1219 del codice civile.
- 15.2. Il tasso degli interessi di mora è pari al doppio del tasso legale di interesse al momento vigente.



16. ALTRI INADEMPIMENTI DEL DEBITORE GARANTITO.

- 16.1. In caso di altri inadempimenti, Fidimpresa tenta di far cessare l'inadempimento in via amichevole mediante contatto telefonico. Se il contatto telefonico è infruttuoso, Fidimpresa cerca di rimuovere la situazione di inadempimento mediante contatto scritto.
- 16.2. Se l'inadempimento consiste nel mancato versamento di una somma di denaro ad una data prestabilita, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto, il debitore garantito è inadempiente ed considerato in mora senza necessità di ulteriore specifica comunicazione ovvero di applicazione dell'art. 1219 del codice civile.
- 16.3. Il tasso degli interessi di mora è pari al doppio del tasso legale di interesse al momento vigente.

17. INADEMPIMENTO DEL DEBITORE GARANTITO: CONSEGUENZE.

- 17.1. In caso di qualsiasi inadempimento del debitore garantito, se l'inadempimento ha per oggetto il mancato pagamento di una somma di denaro, il debitore garantito è automaticamente costituito in mora, senza necessità di ulteriore comunicazione scritta, al solo trascorrere dei giorni previsti e cominciano a decorrere, dalla data di costituzione in mora, gli interessi moratori ai tassi in precedenza indicati.
- 17.2. Fidimpresa si riserva di esercitare, direttamente o indirettamente, mediante mandato implicito od esplicito a terzi, il recupero del proprio credito, anche in forma coattiva.
- 17.3. Fidimpresa si riserva in ogni caso di assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, fino alla revoca della garanzia precedentemente rilasciata al creditore beneficiario, così come di altre garanzie eventualmente rilasciate ad altri creditori beneficiari.
- 17.4. Il debitore garantito comprende perfettamente che le circostanze sopra descritte potrebbero avere ripercussioni negative circa i suoi rapporti con i creditori beneficiari delle garanzie e riconosce di non avere alcun diritto al risarcimento di qualsiasi danno eventualmente subito, il quale, ove esistente, deve considerarsi conseguenza del comportamento dal medesimo tenuto.

18. CESSIONE DEL CREDITO.

- 18.1. Se è avvenuta la surrogazione nel credito ed il debitore garantito non ha rimborsato Fidimpresa di quanto da quest'ultimo corrisposto al creditore beneficiario a titolo di escussione della garanzia, interessi, spese ed oneri successivi, Fidimpresa è legittimata alla cessione del proprio credito a terzi.

19. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EVENTUALI CONSEGUENZE.

- 19.1. Nell'ottica di un equilibrato mantenimento del portafoglio dei rischi in corso e ad indiretto vantaggio di tutti i soci della cooperativa, Fidimpresa può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, il singolo rischio di inadempimento assunto attraverso il rilascio della garanzia.
- 19.2. Se ciò accade, la decisione del trasferimento del rischio a terzi è una decisione autonoma di Fidimpresa sulla quale il debitore garantito non ha diritto di intervenire né di essere informato in alcun modo.
- 19.3. In caso di trasferimento del rischio e di eventuale escussione della garanzia, gli effetti dell'escussione (surrogazione nel credito) come in precedenza indicati si possono produrre, in tutto o in parte, a vantaggio dei soggetti terzi ai quali il rischio risulta in tutto o in parte trasferito.

20. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA DEBITORE GARANTITO, GARANTE E CREDITORE BENEFICIARIO.

- 20.1. Il debitore garantito è consapevole ed acconsente che il garante autonomo ed il creditore beneficiario si scambiano continuativamente informazioni circa il regolare adempimento del credito.
- 20.2. Durante il corso del rapporto, il debitore garantito riconosce essere proprio fondamentale interesse quello di informare in maniera assolutamente tempestiva il garante autonomo di tutti quegli accadimenti suscettibili di incidere sulla propria capacità di corretto rimborso del credito, in via diretta o in via indiretta, implicitamente o esplicitamente, ivi incluse eventuali modifiche e/o decisioni inerenti la vita dell'impresa /ditta (trasferimenti di sede operativa e/o legale, trasformazioni, fusioni, acquisizioni/ cessioni di rami d'azienda, liquidazione, cessazione, ecc.) e/o dei suoi titolari e/o esponenti societari e/o rappresentanti e/o delegati muniti di poteri.



- 20.3. Se il debitore garantito intende proporre al creditore beneficiario della garanzia un rimborso inferiore a quanto contrattualmente dovuto (proposta di carattere transattivo ovvero c.d. saldo e stralcio), è esplicito interesse del debitore garantito presentare tale proposta in via preventiva al garante autonomo al fine di valutarne le conseguenze.

21. COMUNICAZIONI PERIODICHE CONTRATTUALI.

- 21.1. Riguardo al presente contratto di prestazione di garanzia, non essendo previsti movimenti contabili successivi al primo né peraltro essendo previsto un saldo contabile, il debitore garantito rinuncia al diritto di ricevere le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. 385/1993 (TUB, Testo Unico Bancario) e dalla disciplina sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
- 21.2. Nei limitati casi in cui, nonostante la predetta rinuncia, Fidimpresa è obbligata a dar corso all'invio di comunicazioni periodiche, il debitore garantito è a conoscenza che potranno essergli addebitati ulteriori costi, nella misura indicata dal Foglio Informativo in vigore al momento del rilascio della garanzia, ovvero nella misura indicata dal Foglio Informativo in vigore successivamente, purché la variazione di tali costi sia stata regolarmente comunicata al debitore garantito, nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni che regolano la materia.
- 21.3. Fidimpresa fornisce al debitore garantito, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate, solamente nel caso in cui la commissione applicata da Fidimpresa per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente. L'invio al debitore garantito delle comunicazioni periodiche sopra indicate sarà effettuato in forma cartacea oppure elettronica all'indirizzo fornito all'apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del debitore garantito, Fidimpresa si riserva la scelta della modalità di invio della comunicazione. Se l'invio è effettuato mediante l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione. In ogni momento del rapporto il debitore garantito ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione e del servizio. In caso di mancata opposizione scritta da parte del debitore garantito, le comunicazioni periodiche si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

22. VARIAZIONI CONTRATTUALI.

- 22.1. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), Fidimpresa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative del presente contratto, anche in senso sfavorevole al debitore garantito, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante "proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il debitore garantito non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il debitore garantito ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 22.2. Poiché la facoltà concessa al debitore garantito di poter esercitare il diritto di recesso dal contratto di prestazione di garanzia in maniera assolutamente libera è incompatibile con la prestazione di una garanzia autonoma di durata rilasciata a beneficio di un soggetto terzo (il creditore beneficiario), il debitore garantito comprende e riconosce che l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al preliminare ottenimento di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, rilasciata dal creditore beneficiario in favore del garante autonomo, attraverso la quale il creditore beneficiario comunica la cessazione anticipata della garanzia e la liberazione del garante da ogni e qualsiasi onere economico. Il debitore garantito trasmette l'originale della dichiarazione liberatoria a Fidimpresa.
- 22.3. Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla durata originaria, che avvenga per rimborso o per qualsiasi altro motivo, cui consegua parallela estinzione anticipata della garanzia, Fidimpresa non provvede ad alcuna restituzione di spese e commissioni in precedenza corrisposte.

23. INDIRIZZI DELLE PARTI.

- 23.1. Fidimpresa comunica al debitore garantito indifferentemente presso la sede legale o sede operativa (se esistente) di quest'ultimo.
- 23.2. Il debitore garantito comunica a Fidimpresa esclusivamente presso la sede di Fidimpresa.



25. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.

- 24.1. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del debitore garantito.

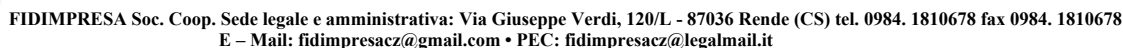
26. RECLAMI, RICORSI E CONTROVERSIE. TERRITORIALITÀ DEL FORO.

- 25.1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio ed alla gestione della garanzia devono essere inoltrati per iscritto a Fidimpresa attenendosi alla Disciplina sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009. Il reclamo è facoltativo e non pregiudica la possibilità di avviare una controversia avanti alla magistratura ordinaria.
- 25.2. Fidimpresa si impegna a rispondere nei 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.
- 25.3. In caso di insoddisfacente risposta al reclamo e se il contenuto del reclamo stesso soddisfa gli elementi ed i requisiti previsti dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate" dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, è possibile presentare ulteriore ricorso alle strutture dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). In tale eventualità, la gestione del ricorso è disciplinata dalle Disposizioni appena citate. Il ricorso è facoltativo e non pregiudica la possibilità di avviare una controversia avanti la magistratura ordinaria.
- 25.4. La legge che regola il contratto è la legge italiana. Per ogni azione e/o contestazione relativa alla prestazione ed alla gestione della garanzia è competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro, fermo restando che Fidimpresa potrà adire anche l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Il documento contrattuale sopra esteso si completa mediante apposizione di valide sottoscrizioni ad opera del ricevente e deve essere restituito a Fidimpresa nella versione recante le firme in originale. Il documento contrattuale si perfeziona e produce effetti dopo che Fidimpresa abbia ricevuto l'accredito ovvero il bonifico bancario correlato alla prestazione della garanzia e contenente le commissioni, i contributi e le spese, nella cifra totale indicata nel Documento di Sintesi, frontespizio del contratto. Il documento contrattuale sopra esteso si intende invece automaticamente decaduto, senza necessità di ulteriore comunicazione, nel caso in cui il debitore garantito non abbia adempiuto all'obbligo di versamento del prezzo nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 10. E' facoltà solo di Fidimpresa conferirgli nuova efficacia.
- Se d'accordo con quanto sopra, vogliate al più presto restituire l'originale del presente documento contrattuale, indicando luoghi e date e sottoscrivendo ovunque, laddove indicato, per accettazione. La/e garanzia/e sarà/anno rilasciata/e ed inviata/e alla Banca/Intermediario finanziario soltanto a seguito di ricevimento dell'accettazione della presente lettera-contratto nonché della verifica dell'avvenuto accredito come sopra indicato.
- Di seguito indichiamo le coordinate bancarie a mezzo delle quali effettuare il bonifico bancario di pagamento dell'importo indicato al termine del Documento di Sintesi. La copia della contabile relativa al predetto bonifico deve essere allegata al contratto debitamente sottoscritto.

Beneficiario	Fidimpresa Soc. Coop.
Banca	BdM BANCA
Coordinate IBAN	IBAN: IT69A0542416201000001011293
Causale	Garanzia/e + nome azienda

Le medesime coordinate bancarie possono essere utilizzate in caso di mancato buon fine dell'addebito attraverso procedura RID, nelle ipotesi in cui è prevista tale modalità di pagamento.

Fidimpresa Soc. Coop.
- Il Presidente -
Domenico Sia



in qualità di Titolare e/o legale/i rappresentante/i dell'impresa/ditta individuale, dichiaro/dichiariamo di essere munito/i dei necessari poteri per una valida sottoscrizione, do/diamo atto di aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nel presente contratto e nell'unito Documento di Sintesi e, comprendendone integralmente il contenuto, le accetto/accettiamo senza esprimere riserve.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

❑ di NON essermi/ci avvalso/i

(Timbro e firma)